



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

COPIA

Registro Generale n. 9

DECRETO DEL SETTORE SINDACO

N. 9 DEL 07-06-2022

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: CONFERIMENTO TEMPORANEO DELL'INCARICO DI RESPONSABILITA' DEL SETTORE AMMINISTRATIVO A COMPONENTE DELL'ORGANO ESECUTIVO (ART.53 COMMA 23, LEGGE N.388 DEL 23/10/2000 E S.M.I.) - NOMINA VICESINDACO AVV. ANDREA MARINUCCI.

L'anno duemilaventidue addì sette del mese di giugno, il Sottoscritto **Salerni Ernesto** Sindaco pro-tempore

DECRETA

Richiamati i seguenti Atti di nomina a Responsabile di Settore Amministrativo del sig. Nicolò Fosco, cui sono riconosciuti i poteri di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, attribuiti ai sensi del successivo art. 109:

- Decreto Sindacale n. 3 del 25.02.2013;
- Decreto Sindacale n. 7 del 10.07.2014;
- Decreto Sindacale n. 2 del 19.02.2015;
- Decreto Sindacale n. 9 del 09.07.2019;

Visto il decreto n.7 del 27/12/2013 ad oggetto: “Nomina del Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 33/2013”, con il quale si conferiva al Sig. Fosco Nicolò l’incarico di Responsabile della Trasparenza;

Considerato, altresì, che il Sig. Nicolò Fosco riveste, dal 05.07.2016, l’incarico di Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP;

Vista la nota prot. 7894 del 07/09/2021, a firma del Responsabile del Settore Amministrativo Nicolò Fosco, ad oggetto “Trasmissione domanda di pensionamento anticipato - quota 100”, trasmessa al Sindaco ed al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Orsogna;

Preso atto della nota prot. 1777 del 24/02/2022, trasmessa all'INPS gestione ex INPDAP dal funzionario Capo Area del Settore Economico-Finanziaria, Dott.ssa Giuseppina Calabrese, ad oggetto "Domanda di corresponsione dell'indennità di fine servizio ex dipendente Fosco Nicolò, Responsabile del Settore Amministrativo";

Vista la nota prot. n. 4815 del 24/05/2022 con la quale il Responsabile Amministrativo trasmetteva al Sindaco e all'Ufficio del Personale l'atto n. CH103202200195 dell'INPS, con il quale è stata conferita al suddetto la pensione anticipata (ex anzianità), liquidata con il sistema misto, a decorrere dal 05/06/2022;

Vista la nota dell'INPS prot. n. INPS.2300.31/05/2022.0181113 del 31/05/2022, acquisita al protocollo dell'Ente n. 5131 del 01/06/2022, con cui viene inoltrato l'atto n. CH1032022001951 relativo al conferimento della pensione al dipendente Sig. Fosco Nicolò;

Considerato che, per effetto dello scioglimento della convenzione del servizio di segreteria, tra i comuni di Arielli - Crecchio - Casacanditella - Orsogna - Fara San Martino, il costo di tale servizio è interamente in capo al solo Comune di Orsogna non consentendo, conseguentemente, il rispetto dei limiti di spesa di personale come previsto dalla norma vigente;

Visto che l'Amministrazione, con Delibera di C.C. n. 22 del 14/04/2022 ha approvato lo Schema di Convenzione tra i Comuni di Ortona, Mozzagrogna e Orsogna, sottoscritta dai tre Comuni in data 04/05/2022, onde consentire la contrazione delle spese di personale;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 04/05/2022 con il quale il Comune di Ortona (Comune capofila) provvedeva ad individuare la Dott.ssa Evelina di Fabio quale Segretario titolare della Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Ortona, Mozzagrogna e Orsogna;

Visto che, con nota della Prefettura UTG di L'Aquila – Albo regionale Segretari Comunali e Provinciali prot 27885 del 25/05/2022, acquisita al prot. dell'Ente n. 4912 del 25/05/2022, veniva comunicato quanto segue:

“Con riferimento a precorsa corrispondenza, si rappresenta che l'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, interessata da questa Prefettura a seguito delle richieste pervenute in ordine alla risoluzione consensuale del rapporto di servizio della Dott.ssa Natalia de Virgilio, nonché relativamente alla richiesta di Codesti Comuni di presa d'atto della convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale con nota numero 15490 del 24/05/2022, ha comunicato quanto segue:

Con riferimento alla nota protocollo n. 25283 del 12 maggio u.s., acquisita in pari data al protocollo n. 14050, con cui a fronte della cessazione anticipata dell'incarico già autorizzata da questo Albo Nazionale con provvedimento protocollo n. 23981 del 28 ottobre 2021 tra la Dott.ssa Natalia de Virgilio ed i Sindaci dei Comuni di Orsogna, Arielli, Casacanditella, Fara San Martino e Crecchio facenti parte della medesima segreteria convenzionata, si chiede se, a seguito dello scioglimento della predetta segreteria convenzionata e della permanenza della Dott.ssa de Virgilio sul Comune di Orsogna (capo Convenzione), sia possibile procedere alla presa d'atto della segreteria convenzionata tra i comuni di Orsogna con titolare la Dott.ssa de Virgilio e i comuni di Ortona e Mozzagrogna, già in convenzione tra di loro e con

*titolare la Dott.ssa Di Fabio Evelina, collocando in disponibilità la Dott.ssa de Virgilio a seguito dell'intervenuta cessazione anticipata dell'incarico già autorizzata. Al riguardo preme rammentare preliminarmente che la Deliberazione n. 17 del 5 febbraio 2003, nel precisare che l'istituto della Convenzione in assenza di una norma puntuale non può costituire un mezzo surrettizio di revoca del Segretario ma uno strumento volto a garantire, in armonia con le esigenze delle amministrazioni comunali interessate, l'effettivo e ottimale espletamento delle funzioni da parte del Segretario, ha previsto al punto 1 di **non prendere atto**... delle convenzioni di segreteria...tra Enti provvisti di segretari titolari in quanto le stesse comporterebbero la cessazione dell'incarico di uno o più segretari interessati al di fuori delle ipotesi normativamente previste di mancata conferma o revoca per violazione dei doveri d'ufficio.*

*Si evidenzia inoltre che la Deliberazione n. 405 del 15 novembre 2001 in tema di cessazione anticipata dell'incarico, al punto 3 dispone che ferma restando **l'immediata pubblicazione della sede**, il Segretario in atto titolare continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina e presa di servizio del nuovo Segretario e da tale data il Segretario uscente è collocato in posizione di disponibilità. Pertanto, giacché le motivazioni a supporto della richiesta originaria di risoluzione del rapporto di servizio sono state confermate con la dichiarazione dell'11 maggio 2022 a firma congiunta delle parti, il Sindaco del Comune di Orsogna non potrà che chiedere l'immediata pubblicazione della sede così come indicato nella deliberazione sopraccitata."*

Si rende, pertanto, necessario ed inevitabile, a causa delle contingenze che si verranno a creare, di adottare i necessari provvedimenti per assicurare gli adempimenti fondamentali del Settore Amministrativo, evitando disservizi e gravi danni all'Ente;

Tenuto conto che il personale di Cat. D già presente nell'Ente non può assicurare l'espletamento del Servizio Amministrativo in quanto l'ulteriore attribuzione ad interim conferita a dipendente già titolare di P.O. comporterebbe l'onere aggiuntivo come previsto all'art. 15 c.6 del vigente CCNL 21 maggio 2018, vanificando l'obiettivo dell'Amministrazione della contrazione delle spese di personale;

Visto l'art.53, comma 23, della Legge n.388/2000, come modificato dall'art.28, comma 4, della Legge n.488/2001 che stabilisce: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.97, comma 4°, lettera d) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'art.3, commi 2, 3, e 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, e dall'art.107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio";

Dato atto che questo Comune ha una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici dei Servizi che all'art. 10 prevede quanto di seguito:

1. Ai sensi dell'art.53, comma 23, della L. 23/12/2000 n.388, anche al fine di operare un contenimento della spesa, è possibile attribuire, con deliberazione di Giunta ovvero con decreto sindacale, la direzione e la responsabilità di uno o più settori al sindaco o ad un assessore, in alternativa ai soggetti di cui al precedente art.4, comma 3.
2. Nella fattispecie di cui sopra l'attività di sovrintendenza e coordinamento dei relativi settori, altrimenti di competenza del segretario comunale, è esercitata direttamente dal Sindaco.

Visto altresì che l'Amministrazione sta cercando di addivenire ad una convenzione di segreteria che potrà consentire la contrazione di spesa di detto servizio in capo al Comune di Orsogna che consentirebbe una contrazione delle spese e, conseguentemente, il ripristino del rispetto delle norme di contenimento delle spese di personale;

Vista Delibera di G.C. n. 46 del 07/06/2022 ad oggetto "ART.53 COMMA 23, DELLA LEGGE N.388 DEL 23/10/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. ATTRIBUZIONE RESPONSABILITÀ DEL SETTORE AMMINISTRATIVO A COMPONENTE DELL'ORGANO ESECUTIVO" con la quale si provvedeva a nominare ed assegnare al Vice Sindaco Avv. Andrea Marinucci la Responsabilità del Settore Amministrativo, ai sensi dell'art.53, comma 23, della Legge n.388/2000 e s.m.i., dando atto che allo stesso competono tutti i poteri di gestione delle risorse destinate al servizio, nonché la gestione ed il coordinamento del correlativo personale incardinato nello stesso Settore, con poteri di impegnare l'Ente verso i terzi;

Ritenuto, pertanto, di conferire provvisoriamente formale incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo al Vice Sindaco Avv. Andrea Marinucci, a partire dal 07/06/2022 e fino al ripristino del rispetto delle norme di contenimento delle spese di personale;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Personale, ai sensi dell'art. 49 del TUEELL 2000, espresso in ordine alla regolarità tecnica;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del TUEELL 2000, espresso in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. N.267/2000;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto il bilancio del corrente esercizio approvato con atto di C.C. n.10 del 10/02/2022;

DECRETA

Per quanto in premessa evidenziato, di:

1. nominare il Sindaco Avv. Andrea Marinucci, quale Responsabile temporaneo del Settore Amministrativo, del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) e della Trasparenza, ai sensi dell'art.53, comma 23, della Legge n.388/2000 e s.m.i., dando atto che allo stesso competono tutti i poteri di gestione delle risorse destinate al

- servizio, nonché la gestione ed il coordinamento del correlativo personale incardinato nello stesso Settore, con poteri di impegnare l'Ente verso i terzi;
2. stabilire che la presente nomina avrà decorrenza a far data dal 07/06/2022 fino a revoca;
 3. disporre affinché una copia del presente decreto sia trasmessa, per conoscenza e per competenza:
 - all'incaricato di responsabilità, direzione e posizione organizzativa del Settore di cui trattasi;
 - al Segretario Comunale;
 - al Responsabile dell'Ufficio Personale;
 - al Responsabile Finanziario;
 - al Revisore dei Conti;
 - ai Responsabili degli Uffici;
 - al Responsabile della Trasparenza;
 - al Rappresentante Sindacale Unitario;
 4. disporre affinché una copia del presente decreto sia pubblicato all'albo pretorio informatico e nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" a cura del competente Responsabile della Trasparenza e Pubblicazioni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Salerni Ernesto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica di aver pubblicato copia del presente decreto sul sito web istituzionale del Comune il giorno 24-08-2022 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì 24-08-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

Copia conforme all'originale.

Lì

IL SINDACO
Salerni Ernesto